

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Vista la proposta di legge n. 318/2019, ad iniziativa dei consiglieri Minardi, Giacinti, Mastrovincenzo, concernente: «Promozione del libro e della lettura», nel testo approvato dalla I Commissione in data 24 febbraio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.74 del 26 febbraio 2020;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il 10 marzo 2020, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4, del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Nicola Barbieri e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 6 marzo 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 09:00 del 9 marzo 2020;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 9 marzo 2020;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole condizionatamente a modifiche specificamente formulate, come di seguito:

- a. al comma 2 dell'articolo 1 (Finalità) dopo le parole "culturale del libro" sono aggiunte le seguenti: "antico e moderno";
- b. alla lettera b bis del comma 1 dell'articolo 2 (Promozione del libro e della lettura) dopo la parola "librerie" sono aggiunte le seguenti: "riconoscendo alle biblioteche il ruolo di conservazione, fruizione e promozione del patrimonio librario frutto dell'ingegno umano antico e contemporaneo";
- c. dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 (Promozione del libro e della lettura) è aggiunta la seguente:

“g bis) la valorizzazione del libro antico, peculiarità del patrimonio librario regionale, quale bene di interesse culturale e turistico e quale strumento per la storicizzazione del patrimonio culturale contemporaneo”;

d. dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 (Promozione del libro e della lettura) è aggiunta la seguente:

“m bis) la promozione delle opere edite dagli Enti locali finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio librario”;

e. al comma 1 dell'articolo 3 (Iniziative relative alla lettura in digitale) dopo le parole “editoriali digitali” sono aggiunte le seguenti: “anche relativi al patrimonio librario antico”.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

Allegato A

## RELAZIONE

In merito all'atto in oggetto, si rappresenta che, considerato che in una Regione come la nostra, la promozione del libro e della lettura passano anche attraverso il libro antico, sia per la valenza intrinseca di bene culturale, sia come veicolo per restituire, in particolare ai più giovani, l'importanza della trasmissione della parola scritta attraverso i secoli, senza la quale non avremmo il patrimonio culturale mondiale che oggi ci appartiene.

Per quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole condizionatamente a modifiche specificamente formulate, come di seguito:

- a. al comma 2 dell'articolo 1 (Finalità) dopo le parole "culturale del libro" sono aggiunte le seguenti: "antico e moderno";
- b. alla lettera b bis del comma 1 dell'articolo 2 (Promozione del libro e della lettura) dopo la parola "librerie" sono aggiunte le seguenti: "riconoscendo alle biblioteche il ruolo di conservazione, fruizione e promozione del patrimonio librario frutto dell'ingegno umano antico e contemporaneo";
- c. dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 (Promozione del libro e della lettura) è aggiunta la seguente:  
"g bis) la valorizzazione del libro antico, peculiarità del patrimonio librario regionale, quale bene di interesse culturale e turistico e quale strumento per la storicizzazione del patrimonio culturale contemporaneo";
- d. dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 (Promozione del libro e della lettura) è aggiunta la seguente:  
"m bis) la promozione delle opere edite dagli Enti locali finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio librario";
- e. al comma 1 dell'articolo 3 (Iniziativa relative alla lettura in digitale) dopo le parole "editoriali digitali" sono aggiunte le seguenti: "anche relativi al patrimonio librario antico".

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

Vista la proposta di legge n. 318/2019, ad iniziativa dei consiglieri Minardi, Giacinti, Mastrovincenzo, concernente: «Promozione del libro e della lettura», nel testo approvato dalla I Commissione in data 24 febbraio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.44 del 26 febbraio 2020;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro il 10 marzo 2020, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4, del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 6 marzo 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 09:00 del 9 marzo 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 9 marzo 2020;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente  
f.to Marco Manzotti

**scheda ATN**  
**analisi TECNICO NORMATIVA**

**ELEMENTI DI  
ANALISI**

**CONTENUTI**

<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</b></p>	<p>La proposta appare compatibile con l'ordinamento europeo ed internazionale. La stessa in particolare prevede l'erogazione di contributi compatibilmente alla normativa europea sugli aiuti di Stato.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</b></p>	<p>La proposta appare rientrare nella materia promozione dell'attività culturale attribuita alla competenza regionale concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. La stessa è in linea con la normativa di principio contenuta nella legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura).</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</b></p>	<p>I principi contenuti nello Statuto regionale risultano rispettati.</p>
<p><b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b></p>	<p>La proposta incide sulla l.r. 4/2010 che viene modificata testualmente.</p>
<p><b>Verifica del possibile utilizzo</b></p>	<p>Non sono utilizzabili strumenti di semplificazione normativa.</p>

<b>di strumenti di semplificazione normativa</b>	
<b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b>	Non vi sono proposte di legge o emendamenti all'esame del Consiglio regionale volti a perseguire le medesime finalità.

## Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 318 - PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA

**Art. 1**  
*(Finalità)*

L'articolo riconosce nel libro e nella lettura lo strumento fondamentale della crescita della collettività marchigiana e ne promuove la diffusione con questa legge.

La Regione in particolare promuove la pubblica lettura.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 2**  
*(Promozione del libro e della lettura)*

Il comma 1 promuove una serie di azioni che incrementino il numero dei lettori su qualsiasi supporto e nei diversi contesti della vita quotidiana.

Il comma 1 bis istituisce un premio per la migliore attività di promozione della lettura.

**Effetti finanziari:** La Regione concede contributi, in quota parte delle somme autorizzate con l'articolo 8, per promuovere e divulgare le attività specificate al comma 1 e per il premio di cui al comma 1 bis.

**Art. 3**  
*(Iniziativa relative alla lettura in digitale)*

La Regione promuove iniziative di produzione e diffusione di contenuti editoriali in digitale.

La Regione promuove inoltre l'accesso aperto e gratuito ai contenuti digitali di fonte pubblica non coperti da diritto d'autore.

**Effetti finanziari:** La Regione concede contributi, in quota parte delle somme autorizzate con l'articolo 8, per promuovere la diffusione dei contenuti editoriali digitali.

**Art. 4**  
*(Sostegno alle librerie e alla produzione editoriale)*

Il comma 1 dispone che la Regione promuova sul proprio territorio le librerie di qualità e promuova inoltre la partecipazione delle imprese editoriali a manifestazioni nazionali fieristiche.

**Effetti finanziari:** La Regione concede contributi, in quota parte delle somme autorizzate con l'articolo 8, per promuovere le librerie di qualità e la partecipazione a manifestazioni nazionali fieristiche delle imprese editoriali.

**Art. 5**

*(Patti per la lettura - Intese e collaborazione inter istituzionale)*

L'articolo prevede che la Giunta regionale può stipulare patti locali che coinvolgano enti pubblici e privati e siano intesi a promuovere la lettura ed aumentare i lettori nelle aree di riferimento.

**Effetti finanziari:** La Regione concede contributi, in quota parte delle somme autorizzate con l'articolo 8, per promuovere patti per la lettura, intese e collaborazione inter istituzionale.

**Art. 6**

*(Programmazione regionale)*

L'articolo indica la Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, quale organo competente nella predisposizione del programma triennale della promozione della lettura e ne determina i contenuti e i termini di adozione.

**Invarianza:** La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 6 bis**

*(Modifica alla l.r. 4/2010)*

L'articolo contiene modifiche alla l.r. 4/2010 – Norme in materia di beni ed attività culturali.

**Invarianza:** La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 7**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

L'articolo dispone una fase di prima applicazione in cui l'adozione del programma indicato all'articolo 6 è adottato in tempi differenti e precisamente entro 90 giorni dall'adozione della legge di bilancio 2021/2023.

**Invarianza:** La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 8**

*(Disposizioni finanziarie)*

Il comma 1 autorizza la spesa per l'anno 2021 nel limite massimo di euro 150.000,00.

Il comma 2 individua la copertura della spesa come segue:

- Euro 50.000,00 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti a carico del capitolo 2200110002 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie), Missione 20, Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2022;
- Euro 50.000,00 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti a carico del capitolo 2200110003 – (Fondo di riserva per le spese impreviste), Missione 20, Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2022;

- Euro 50.000,00 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti a carico del capitolo 2010310011 – (Fitto Locali), Missione 1, Programma 03, del bilancio di previsione 2020/2022.

Il comma 2 bis autorizza la Giunta regionale ad effettuare le necessarie variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale.

Di seguito la tabella riassuntiva:

Spesa prevista dalla proposta					Copertura della proposta			
MIS- SIONE/pro- gramma /	CAPIT- TOLO	Spesa 2020 prevista dalla pro- posta	Spesa 2021 prevista dalla pro- posta	Spesa 2022 previ- sta dalla pro- posta	MIS- SIONE	PROG	CAPITOLO	Disponibilità alla data di approva- zione della proposta di legge
5	02		150.0000,00		20	01	2200110002	458.280,39
					20	01	2200110003	196.000,00
					1	03	2010310011	787.921,92